



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

EX DIVISIONE IX DGMCTCNT – POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE  
AMMINISTRATIVA EUROPEA E RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 – Supplemento ordinario n. 188;

VISTA, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera c) del TFUE in cui, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione importa il diritto di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. Mirko MADDESTRA, cittadino di nazionalità italiana nato a Lanciano (CH) il 21 ottobre 1988, volta a chiedere, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento dell'esperienza professionale estera conseguita in Germania, per l'esercizio in Italia dell'attività di Autoriparatore – gommista di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, lett. c) ;

VISTO il certificato dell'Agenzia Federale per il Lavoro tedesca in cui risulta che il sig. Mirko MADDESTRA ha svolto dal 01.08.2019 al 31.08.2020 (per un periodo complessivo di 1 anno ed 1 mese) attività di "professionista in tecnologia di pneumatici e vulcanizzazione con mansioni di montaggio pneumatici e servizio clienti" presso l'impresa TL.Reifenservice Gmbh, di Ludwigsburg (Germania);



VISTO che il richiedente ha altresì documentato di essere titolare del Certificato di qualificazione professionale di “Tecnico per l’attività di Gommista delle autoriparazioni” conseguito al termine di un corso della durata di 250 ore con valutazione delle competenze (colloquio tecnico, prova scritta e prova prestazionale pratica) rilasciato il 20 giugno 2019 dalla Regione Umbria (Awarding body) e da A.R.P.A.L. Umbria (Certification body – Ente formatore autorizzato) in conformità agli standard di cui all’art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13;

CONSIDERATO che il predetto certificato di qualificazione professionale è stato rilasciato conformemente all’art. 7, comma 2, lett. b) della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (la normativa italiana di settore) e che le unità di competenza certificate sono specifiche per l’attività di gommista delle autoriparazioni;

CONSIDERATO che l’autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a paragonare la formazione del richiedente con quella richiesta dalla legislazione nazionale di settore, tenendo conto della sua esperienza professionale e di eventuali formazioni complementari;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione in atti, l’esperienza professionale maturata dal Sig. Mirko MADDESTRA in Germania, unitamente al certificato italiano di qualifica professionale di “Tecnico per l’attività di Gommista delle autoriparazioni” coincide con quella richiesta in Italia per l’esercizio della professione di Autoriparatore gommista di cui alla Legge n. 122/1992, art. 1, co. 3, lett. c);

VISTO che il richiedente ha dichiarato, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o condanne penali;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art 45 TFUE, di poter accogliere la domanda di riconoscimento del titolo di qualifica professionale estera per l’esercizio in Italia dell’attività di Autoriparatore Gommista, senza necessità di misure compensativa, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE);

SENTITE le associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessato in data 03.05.2021 tramite bonifico bancario, eseguito da Banca Popolare di Bari alla Tesoreria dello Stato, codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia;



## DECRETA

1. Al Sig. Mirko MADDESTRA, cittadino di nazionalità italiana nato a Lanciano (CH) il 21 ottobre 1988, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 3, lettera C) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è riconosciuta l'esperienza professionale estera unitamente al titolo di qualifica professionale, citati in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparatore gommista di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e s.m.i., senza necessità di misure compensative per le motivazioni indicate in preambolo.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianfrancesco ROMEO